

LEGGE REGIONALE 25 MARZO 1991, N. 7

**Autorizzazione all'aumento del conferimento al fondo
di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige¹**

Art. 1 (Aumento del conferimento della Regione)

1. Il conferimento della Regione al fondo di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige è ulteriormente aumentato di Lire 6.760 milioni.

Art. 2 (Autorizzazione al versamento di quote)

1. Il Mediocredito Trentino-Alto Adige, in deroga alla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 28 del proprio statuto, è autorizzato a versare alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano una quota, fino alla concorrenza massima rispettivamente di Lire 1.700 milioni, Lire 550 milioni e di Lire 494 milioni, dei dividendi esistenti al 30 giugno 1990 sui fondi di riserva speciali istituiti presso lo stesso Mediocredito e di pertinenza degli enti medesimi.

Art. 3 (Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, si provvede per Lire 1.700 milioni con l'importo che verrà introitato nel bilancio regionale in forza del precedente articolo 2 e per Lire 5.060 milioni, gravanti sull'esercizio 1990, mediante iscrizione nel bilancio 1991 e trovano copertura, a norma

¹ In B.U. 2 aprile 1991, n. 14.

dell'articolo 23, commi 4 e 5 del Testo Unico delle leggi regionali sulla contabilità generale della Regione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 1985, n. 2/L, attraverso l'utilizzo di pari importo del fondo globale di cui al capitolo 2300 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1990.

